



CORECOM
Comitato Regionale per le Comunicazioni
VENETO



PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2021

E PREVISIONE FINANZIARIA

Approvato dal Comitato nella seduta del 16 Settembre 2020



Componenti del Corecom del Veneto

Gualtiero MAZZI (Presidente)

Nerino CHIEREGHIN

Fabrizio COMENCINI

Marco MAZZONI NICOLETTI

Luigi PERISSINOTTO

Servizio per le Comunicazioni del Consiglio regionale del Veneto

Dirigente Capo Servizio: Claudio Giulio Rizzato

Ufficio Supporto Corecom

Dirigente: Carla Combi

Per avere informazioni sulle attività del Corecom Veneto è possibile consultare il sito internet:
<http://corecom.consiglioveneto.it/corecom/>

INDICE

Introduzione	pag.	1
Capitolo primo		
Vigilanza e controllo sul sistema dell'informazione regionale	pag.	9
Capitolo secondo		
Consulenza agli organi regionali	pag.	15
Capitolo terzo		
Sostegno alle imprese	pag.	17
Capitolo quarto		
Tutela e supporto ai cittadini	pag.	19
Capitolo quinto		
Attività di comunicazione, informazione e formazione	pag.	31
Allegato 1		
Previsione finanziaria	pag.	32
Allegato 2		
Personale	pag.	33

INTRODUZIONE

1.1 Premessa

L'anno 2021 vedrà la conclusione del mandato di questo Comitato, che in data 8 marzo 2016 è stato insediato dal Presidente del Consiglio regionale.

Con il presente Programma si intende definire il programma di attività che il Comitato intende realizzare nel corso del 2021, in un'ottica di continuità con le azioni avviate nel corso degli anni precedenti e di completamento degli obiettivi che si erano prefissati.

Esso è necessariamente limitato alla realizzazione delle sole attività già programmate negli anni precedenti, allo scopo di non vincolare a scelte di carattere pluriennale l'organo collegiale che subentrerà all'attuale.

Il Programma è integrato dal quadro rappresentativo del fabbisogno finanziario per il 2021 e della tabella del personale in servizio.

1.2 Le molteplici funzioni del Corecom

I Comitati regionali per le Comunicazioni (Corecom) sono organi che esercitano una pluralità di funzioni – anche molto diverse tra loro – in ragione di rapporti specifici intercorrenti sia con la Regione di riferimento, sia con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom).

La legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)" lo definisce quale organo di consulenza e **di gestione della Regione e di controllo in materia di comunicazioni**. Assicura quindi a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

E', inoltre, **organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni**. In proposito, la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" ha previsto la creazione dei Corecom allo scopo di assicurare le esigenze di decentramento sul territorio di alcune delle funzioni proprie dell'Agcom.

Nel corso degli anni il rapporto tra AGCOM e Corecom Veneto è stato disciplinato da una serie di atti convenzionali. In data 28 novembre 2017 è intervenuto il nuovo Accordo Quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, cui hanno fatto seguito le specifiche convenzioni bilaterali tra l'Agcom ed i singoli Comitati delle Comunicazioni regionali e provinciali.

In proposito, a seguito della sottoscrizione in data 26 marzo 2018 della nuova convenzione bilaterale, l'Agcom ha delegato al Corecom del Veneto l'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) tutela e garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione all'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Autorità e dalle Istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di protocolli d'intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale;
- b) esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'articolo 32-quinquies del Tusmar¹;

¹ Trattasi del "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", approvato con decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005 e s.m.i.

- c) vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
- d) svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra enti gestori dei servizi di comunicazione elettronica e utenti, assunzione dei provvedimenti temporanei ai sensi degli artt. 3 e ss. del "*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*", adottato con delibera n. 173/07/CONS, nonché nelle controversie scaturenti dall'applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2016, in materia di "*installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*", limitatamente alle fattispecie contemplate dall'art. 8 per l'accesso all'interno di edifici privati, in conformità al Regolamento adottato dall'Autorità con delibera n. 449/16/CONS;
- e) definizione delle controversie indicate all'art. 2 della delibera n. 173/07/CONS, ad esclusione di quelle concernenti operatori od utenti di altri Stati dell'Unione europea di cui all'art. 15, comma 5, dello stesso Regolamento. Ai fini del conferimento di tale delega, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di cui sopra, ciascun *Corecom*, nell'ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia e, nell'ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al procedimento per la definizione delle controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato Regolamento;
- f) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal *Tusmar*, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità;
- g) vigilanza ai sensi dell'articolo 41 del *Tusmar* previa adozione, da parte dell'Autorità, di apposite linee guida;
- h) gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione, di seguito denominato *Registro*, secondo le linee guida fissate dall'Autorità e sotto il coordinamento della medesima. La delega comprende lo svolgimento, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all'interno del *Registro* nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.

con conseguente estensione anche al Corecom Veneto delle deleghe c.d. "di seconda fase".

L'art. 14 della legge regionale n. 18 del 2001, istitutiva del Corecom Veneto, dispone che entro il 15 settembre di ogni anno il Corecom Veneto presenti al Consiglio regionale per la relativa approvazione, e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

Fin dal giorno del suo insediamento (8 marzo 2016) il nuovo Comitato ha voluto perseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- assicurare il buon funzionamento delle funzioni proprie e di quelle delegate da Agcom;
- realizzare le condizioni organizzative, logistiche e di risorse umane necessarie per l'ottenimento delle deleghe c.d. «di seconda fase» da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

- promuovere l'attivazione di iniziative e strumenti per un migliore perseguimento delle attività a favore della tutela dei minori

per il conseguimento dei quali il Corecom Veneto sta raccogliendo i frutti di un impegno che lo ha fortemente caratterizzato nel corso del proprio mandato.

Inoltre, il Corecom Veneto si è impegnato nell'azione di consolidare maggiormente il ruolo del Coordinamento Nazionale dei Comitati regionali per consentirne la valorizzazione del ruolo istituzionale, ai fini del migliore svolgimento dei compiti e funzioni loro affidati e del ruolo di garanzia ad essi spettante nell'ordinamento regionale e nelle attività di comunicazione.

1.3 Funzioni del Corecom

I compiti che il Comitato è chiamato ad assolvere sono eterogenei e derivano da fonti nazionali e regionali, legislative e regolamentari, nonché da deliberazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). In generale i Corecom sono titolari di funzioni proprie e, in base ad una apposita convenzione sottoscritta con l'Agcom, sono titolari anche di funzioni delegate.

Per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Agcom il Corecom riceve dall'Autorità finanziamenti a natura vincolata, oggetto di rendicontazione alla medesima.

Il Corecom Veneto è titolare delle seguenti funzioni:

A) FUNZIONI PROPRIE

Il Comitato, in forza dell'articolo 11 della legge regionale n. 18 del 2001, esercita le seguenti funzioni proprie:

- a) formula, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a) numeri 1) e 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
- b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della legge n. 249/1997;
- c) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;
- d) esprime parere preventivo sui disegni di legge regionali disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;
- e) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
- f) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale;
- g) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione, le istituzioni e gli organismi culturali o gli organismi operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione con i concessionari privati in ambito locale;
- h) formula proposte e assume ogni opportuna iniziativa nell'ambito delle attività di formazione e di ricerca in materia di informazione e comunicazione radiotelevisiva e multimediale, a livello regionale e locale, sentendo l'ordine dei giornalisti e dell'Associazione della stampa del Veneto, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e comunicazione e attraverso la stipula di convenzioni con Università, organismi specializzati pubblici e privati, studiosi ed esperti;

- i) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni;
- j) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con le associazioni dell'editoria locale, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con l'Ordine dei giornalisti, con gli Organi dell'Amministrazione scolastica, con l'Associazione Stampa del Veneto e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni;
- k) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari del rilascio delle relative concessioni e i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
- l) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" e successive modificazioni;
- m) cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro regionale delle imprese radiotelevisive;
- n) vigila, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAV) e gli altri organismi a ciò preposti, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non siano superati.

B) FUNZIONI DELEGATE DALL'AGCOM

Il Comitato, in forza dell'art. 12 della legge regionale n. 18 del 2001, svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e della deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999 come integrata, da ultimo, dalla deliberazione n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante *"Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni"*.

In particolare, possono essere oggetto di delega le seguenti funzioni:

- a) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione;
- b) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;
- c) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizi di standard minimi per ogni comparto d'attività;
- d) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi;
- e) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo;
- f) tenuta del registro degli operatori di comunicazione;
- g) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;
- h) vigilanza e controllo sull'esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche;
- i) vigilanza e controllo sul rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;
- l) vigilanza e controllo sul rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana;
- m) vigilanza e controllo sulla conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente;
- n) vigilanza e controllo sul rispetto della normativa in materia di campagne elettorali, di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione;
- o) vigilanza e controllo sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa;
- p) vigilanza e controllo sul rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi;
- q) vigilanza e controllo sul rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori;
- r) vigilanza e controllo sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche;
- s) vigilanza e controllo sul rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica;
- t) vigilanza e controllo sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;
- u) vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti;

- v) istruttoria in materia di controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;
- z) istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati.

Va precisato che le funzioni attualmente delegate al Corecom Veneto - ai sensi della vigente convenzione avente durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio 2018 - sono le seguenti:

- a) tutela e garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione all'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Autorità e dalle Istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di protocolli d'intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale;
- b) esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'articolo 32-*quinquies* del *Tusmar*;
- c) vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
- d) svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra enti gestori dei servizi di comunicazione elettronica e utenti, assunzione dei provvedimenti temporanei ai sensi degli artt. 3 e ss. del "*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*", adottato con delibera n. 173/07/CONS, nonché nelle controversie scaturenti dall'applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2016, in materia di "*installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*", limitatamente alle fattispecie contemplate dall'art. 8 per l'accesso all'interno di edifici privati, in conformità al Regolamento adottato dall'Autorità con delibera n. 449/16/CONS;
- e) definizione delle controversie indicate all'art. 2 della delibera n. 173/07/CONS, ad esclusione di quelle concernenti operatori od utenti di altri Stati dell'Unione europea di cui all'art. 15, comma 5, dello stesso Regolamento. Ai fini del conferimento di tale delega, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di cui sopra, ciascun *Corecom*, nell'ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia e, nell'ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al procedimento per la definizione delle controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato Regolamento;
- f) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal *Tusmar*, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità;
- g) vigilanza ai sensi dell'articolo 41 del *Tusmar* previa adozione, da parte dell'Autorità, di apposite linee guida;
- h) gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione, di seguito denominato *Registro*, secondo le linee guida fissate dall'Autorità e sotto il coordinamento della medesima. La delega comprende lo svolgimento, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all'interno del *Registro* nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.

C) ALTRE ATTIVITA'

Nel corso del 2020 l'Università degli Studi di Verona, su incarico del Corecom Veneto, ha portato a termine il progetto di ricerca dal titolo "La conciliazione tra utenti ed operatori; ipotesi e proposte sul ruolo dei Co.Re.Com. oltre l'ambito delle telecomunicazioni".

Successivamente, il Comitato ha richiesto alla predetta Università di inviare la proposta di completamento del suddetto progetto, mediante un approfondimento del ruolo della Regione nel settore della comunicazione.

Dallo studio di fattibilità realizzato dall'Università di Verona, sul quale il Comitato ha acquisito il preventivo sostegno da parte della Prima Commissione consiliare in data 18 aprile 2018, è emersa la possibilità di ampliare il campo di attività del Corecom alle conciliazioni delle controversie inerenti ai settori dell'energia elettrica e del gas.

Secondo le disposizioni vigenti, le funzioni di conciliazione in tali settori spettano agli organismi di mediazione accreditati presso l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), autorità indipendente che esercita funzioni di regolazione e di controllo in materia di energia elettrica, gas e servizi idrici.

Nello studio di fattibilità sono state individuate due modalità attraverso le quali i Corecom potrebbero estendere la propria attività di mediazione anche in tali ambiti:

- a) ottenendo l'accreditamento e quindi l'iscrizione all'elenco degli organismi di mediazione accreditati presso l'ARERA;
- b) operando una modifica dell'art. 2, comma 24, lettera b), della legge n. 481/1995, nel senso di prevedere un'espressa competenza dei Corecom, al fianco di quella delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito della definizione stragiudiziale delle controversie inerenti all'energia elettrica e al gas.

Lo studio approfondito completo è stato trasmesso al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di presidenza e al Presidente della Prima Commissione consiliare con nota prot.n. 6102 del 23 aprile 2020, al Presidente della Regione del Veneto con nota prot. n. 6732 dell'8 maggio 2020, ai Presidenti dei gruppi consiliari con nota prot. n. 8309 del 12 giugno 2020.

Nello studio dell'Università di Verona è stato rilevato anche l'importante ruolo che il legislatore regionale potrebbe esercitare nell'ordinamento della comunicazione, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo.

Nello studio sono stati evidenziati due particolari ambiti che possono costituire oggetto della regolazione del legislatore regionale, in base agli articoli 18 e 45 del d.lgs. 177/2005 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici):

- a) il rilascio delle autorizzazioni ai fornitori di contenuti televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri, in ambito regionale;
- b) la stipulazione di contratti di servizio radiotelevisivo tra la singola Regione e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

In considerazione dell'importanza dell'argomento, si è pertanto chiesto all'Università di Verona di completare il progetto mediante un approfondimento di questi ulteriori aspetti.

L'anno 2021 vedrà la conclusione della complessa procedura volta all'acquisto del nuovo impianto di registrazione e monitoraggio delle emittenti televisive del Veneto, necessario sia per il compimento delle attività effettuate nei periodi di par condicio elettorale, sia per l'attuazione delle delega di monitoraggio assegnata dall'AGCOM.

Si intende proseguire il rapporto instaurato con l'Osservatorio Scolastico Regionale istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) e con il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università degli Studi di Padova, volto alla promozione di un utilizzo positivo, consapevole e responsabile di internet da parte dei giovani e per la tutela della loro reputazione sul web.

Per tali attività, strettamente collegate a quelle dello "Sportello Help Web reputation", si darà seguito mediante la stipulazione di un apposito Protocollo d'Intesa che andrà a sostituire quello sottoscritto in data 22 maggio 2018.

Parimenti, si proseguirà nel rapporto con la Consigliera di parità della Regione del Veneto, con le Consigliere di Parità delle sette province venete e con la Commissione regionale per la Realizzazione delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna, anch'esso disciplinato da apposito Protocollo di Intesa e concernente il divieto di utilizzare l'immagine della donna in modo offensivo o discriminatorio o tale a incitare alla violenza sulle donne.

CAPITOLO PRIMO

a) *Par condicio* in materia elettorale

Situazione attuale

L'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie è retto dal principio dell'equilibrio tra i soggetti politici competitori, a tutela del quale è posta una pluralità di fonti normative, prima tra tutte la **legge 22 febbraio 2000, n. 28** (*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*), successivamente modificata dalla **legge 6 novembre 2003, n. 313** (*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*). Trattasi della legge sulla c.d. *par condicio* elettorale.

Importante ai fini dell'attività di un Comitato regionale per le Comunicazioni è il **Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo da parte delle emittenti televisive locali**, approvato e reso cogente in data 8 aprile 2004 con decreto dell'allora Ministro delle Comunicazioni.

Chiudono il quadro normativo le **delibere dell'Agcom e della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**, adottate rispettivamente per emittenti private e concessionaria del servizio pubblico RAI e specificamente per ciascuna consultazione elettorale o referendaria.

In applicazione della normativa ora ricordata il Corecom è tenuto ad adempiere i compiti assegnati nella qualità di organo funzionale dell'Agcom.

In particolare, il Corecom organizza l'insieme delle procedure in materia di comunicazione politica e a garanzia della parità di accesso per i soggetti politici ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e a tal fine:

- interviene nel caso di segnalazioni di presunte violazioni in materia di comunicazione istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni (art. 9, comma 1 della citata legge n. 28 del 2000) e di equilibrio informativo (*par condicio*) nei confronti dei soggetti politici competitori. Nell'ambito di questa funzione, l'attività del Corecom è caratterizzata da assoluta celerità, in quanto – a seguito della segnalazione – si deve procedere ad una istruttoria sommaria e all'instaurazione di un contraddittorio con gli interessati, contestando i fatti segnalati ed acquisendo le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive al ricevimento della contestazione. Successivamente, il Comitato è tenuto alla trasmissione del proprio parere – che può essere di archiviazione o di sussistenza della violazione – all'Agcom, che provvede entro le quarantotto ore dall'accertamento della violazione decorrenti dal deposito degli atti inviati dal Corecom;
- provvede anche ad un servizio di monitoraggio delle trasmissioni di informazione, di approfondimento informativo, di comunicazione politica delle emittenti televisive locali e della testata giornalistica regionale (TGR) della RAI, con la conseguente lettura ed analisi dei dati raccolti;
- riceve e coordina le disponibilità delle emittenti radiotelevisive alla messa in onda in speciali contenitori radiotelevisivi di messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (MAG) e le richieste di utilizzo degli stessi da parte dei soggetti politici aventi diritto; verifica i requisiti previsti dalla normativa in materia delle emittenti e dei soggetti politici che possono accedere all'utilizzo e trasmissione dei MAG nel periodo elettorale; effettua il sorteggio per la collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori predisposti dalle emittenti radiotelevisive; vigila sul rispetto delle normativa dettata relativamente

alla messa in onda dei MAG; provvede alla successiva istruttoria ed all'erogazione del rimborso disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico a favore delle emittenti radiotelevisive che hanno trasmesso i messaggi.

Per quanto riguarda l'attività di propaganda elettorale effettuato mediante i *socialnetwork*, va precisato che il settore non è disciplinato da una normativa a carattere cogente. Al fine di garantire comunque il pluralismo e correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali, l'AGCOM ha adottato apposite "Linee guida" in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Alla redazione del documento hanno contribuito Google, Facebook, rappresentanti dei principali gruppi editoriali della stampa e radiotelevisione, le rispettive associazioni di categoria, nonché rappresentanti del mondo del giornalismo e della componente pubblicitaria.

Come affermato dall'Autorità in un comunicato del 1° febbraio 2018 "L'esperienza del Tavolo di autoregolamentazione promosso da Agcom rappresenta un unicum nel panorama mondiale. Nasce sulla scorta di indagini e studi avviati a partire dal 2015 sul sistema dell'informazione online, che avevano evidenziato le criticità connesse al crescente utilizzo dei social network anche nelle campagne elettorali e referendarie e la diffusione di strategie di disinformazione mediante le piattaforme digitali. Dati che hanno suggerito al regolatore di stimolare e coordinare iniziative di autoregolamentazione attuate dai principali attori economici interessati promuovendo altresì il confronto e il contributo di esperti indipendenti, Università, centri di ricerca e associazioni di settore."

Anche in occasione della campagna per le elezioni europee 2019 vi era stata un'assunzione di impegni da parte delle piattaforme telematiche (Facebook e Google), seguita da quelli assunti in vista delle elezioni fissate per 20-21 settembre 2020. Come riportato in un documento dell'Autorità (pubblicato in data 5 agosto 2020 e consultabile all'indirizzo <https://www.agcom.it/documents/10179/19601687/Documento+generico+05-08-2020+1597742697668/834379a2-a160-4567-8277-8001ccd94177?version=1.0>), tale iniziativa "mira a promuovere l'adozione condivisa di misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione online nell'ambito del Tavolo tecnico Pluralismo e piattaforme digitali, nonché l'impegno delle piattaforme digitali ad adottare strumenti volontari per garantire il pluralismo dell'informazione per la campagna referendaria e regionale 2020" nei seguenti ambiti che vengono di seguito esposti in sintesi:

Parità di accesso

Sulla scorta di quanto previsto per i mezzi di informazione offline dalla legge n. 28/2000, si richiede che le piattaforme digitali garantiscano a tutti i soggetti politici, con imparzialità ed equità e alle medesime condizioni, l'accesso agli strumenti di informazione e comunicazione politica, con 3 modalità trasparenti e non discriminatorie, come dalle stesse sottoscritto nel Codice di condotta europeo

È necessario che i principali soggetti politici siano debitamente informati degli strumenti che le piattaforme digitali possono mettere a loro disposizione per coadiuvare la comunicazione politica online e che sia dunque rimessa alla valutazione delle singole forze politiche la scelta se aderire o meno a tali strumenti.

Trasparenza dei messaggi pubblicitari elettorali

Con riferimento ai messaggi pubblicitari di natura elettorale i cui inserzionisti siano soggetti politici si evidenzia la necessità di informare gli utenti delle piattaforme digitali circa la natura di "messaggio elettorale" e l'identità del soggetto politico committente. Tali informazioni dovranno essere inserite direttamente sul messaggio pubblicitario.

Segnalazione e rimozione di contenuti

Le piattaforme si impegnano a prendere in esame in via prioritaria e tempestiva le segnalazioni inviate dall'Autorità, secondo apposita procedura preventivamente definita, ai fini della rimozione di specifici contenuti che violano la par condicio elettorale. Le piattaforme digitali inoltre metteranno a disposizione degli utenti e dei soggetti politici meccanismi per segnalare contenuti che violano i termini di utilizzo delle piattaforme digitali o che sono altrimenti illegali.

Servizi e strumenti di fact-checking in periodo elettorale

L'Autorità raccomanda alle piattaforme digitali di sviluppare servizi e strumenti di fact-checking idonei ad assicurare una tempestiva ed efficace tutela degli utenti rispetto alle strategie di disinformazione online che potranno essere condotte durante la campagna referendaria e la campagna per le elezioni regionali.

Integrità dei servizi

Le piattaforme si impegnano a porre in essere e comunicare all'Autorità gli strumenti volti alla verifica preventiva degli account degli inserzionisti di messaggi elettorali al fine di contrastare il fenomeno degli account falsi, nonché i loro sforzi contro gli abusi della loro piattaforma tramite notizie false e "bot" [abbreviazione di *robot*, sono programmi automatici che simulano il comportamento umano nei social network]

Le piattaforme digitali si impegnano a fornire tutti gli elementi e informazioni utili a verificare le iniziative poste in essere a questi fini.

Comunicazione istituzionale

Il divieto di comunicazione istituzionale in periodo elettorale, salvi i casi di comunicazione impersonale e indispensabile e indifferibile, sancito dall'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 28/2000, riguarda anche l'utilizzo di account istituzionali di social media per la diffusione di messaggi e comunicazione istituzionale.

Come indicato dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2019, le amministrazioni pubbliche dovrebbero utilizzare i propri canali di comunicazione, compresi quelli online, in modo rispettoso dei principi espressi dalla legge in occasione di consultazioni elettorali.

Pertanto le piattaforme digitali sono invitate a segnalare all'Autorità la rilevazione di eventuali infrazioni di tale divieto. L'Autorità si riserva altresì di comunicare alle piattaforme digitali i provvedimenti sanzionatori adottati in caso accertata violazione del divieto.

Nelle pagine degli account istituzionali è vietato, inoltre, l'inserimento di messaggi di pubblicità elettorale.

Divieto di diffusione di sondaggi nei 15 giorni che precedono il voto

Nei 15 giorni che precedono il voto, fino alla data delle votazioni compresa, in ossequio a quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 28/00, è vietato diffondere sondaggi politico elettorali.

Le piattaforme digitali si impegnano inoltre a identificare procedure che consentano all'Autorità di segnalare contenuti che diffondono i risultati dei sondaggi nei 15 giorni antecedenti il voto, ai fini della loro rimozione.

Silenzio elettorale

La normativa vigente vieta ogni forma di propaganda elettorale (in tv e attraverso comizi pubblici) nel giorno del voto e in quello precedente.

Sebbene l'Autorità non sia competente a conoscere delle fattispecie di violazione del cd. «silenzio elettorale» (di competenza dell'autorità prefettizia), ritiene particolarmente importante richiamare l'attenzione su queste disposizioni che si fondano su principi strumentali a garantire una effettiva tutela dell'elettore e, come tali, validi per ogni mezzo di diffusione.

Obiettivi

Considerato l'aumento delle segnalazioni pervenute, indice di fiducia nella celerità e bontà del ruolo fino ad oggi esercitato dal Corecom, nel corso del 2021 questo Comitato continuerà a svolgere con la consueta incisività la propria funzione di garanzia.

Allo scopo il Corecom Veneto, quale organo funzionale dell'Agcom, continuerà nel monitoraggio della comunicazione elettorale, estendendolo – grazie anche alla prossima acquisizione del nuovo impianto di registrazione e di monitoraggio - alla maggior parte delle emittenti televisive locali del Veneto (compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili) da effettuarsi avvalendosi un istituto di ricerca specializzato e individuato a seguito di espletamento di selezione pubblica, relativamente alla lettura e all'analisi socio politica dei dati registrati negli ultimi trenta giorni della campagna elettorale e al fine di vigilare per garantire il sostanziale equilibrio tra le forze politiche in campo.

Il monitoraggio sarà garantito mediante l'invio di report settimanali da parte dell'istituto di ricerca al Comitato, il quale provvederà a segnalare tempestivamente ai media monitorati gli eventuali squilibri riscontrati. Il Comitato interverrà anche nel caso di segnalazioni di soggetti esterni, in ordine alla violazione della normativa, svolgendo l'istruttoria necessaria e comunicando le eventuali infrazioni all'Agcom per l'applicazione delle sanzioni previste.

Inoltre, il Corecom Veneto continuerà ad assicurare puntualmente l'attività istruttoria per la messa a disposizione delle forze politiche di spazi radiotelevisivi per la diffusione di messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (MAG), così come per l'eventuale successiva erogazione del rimborso ministeriale alle emittenti.

b) Accesso al sistema televisivo e radiofonico

Situazione attuale

L'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 *"Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva"* prevede che siano riservati dalla società concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3 per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, ad una serie di soggetti operanti nei diversi ambiti dell'attività sociale e culturale.

La legge della Regione del Veneto n. 18 del 2001 *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per comunicazioni (Corecom)"* sancisce all'art. 11 che il Corecom Veneto, tra le funzioni proprie, svolga anche la seguente: *"regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 103 del 1975"*.

In attuazione della legge istitutiva, la struttura di supporto procede all'istruttoria delle richieste pervenute e presenta una relazione al Comitato ai fini dell'adozione della graduatoria. Per garantire la più ampia pluralità di accesso, la proposta di graduatoria delle domande è formulata secondo diversi criteri, tra cui la rilevanza sociale e culturale delle tematiche proposte nel programma e attualità dell'argomento.

Il Comitato delibera quindi i piani trimestrali delle trasmissioni radiofoniche e televisive, ripartendo il tempo effettivo messo a disposizione dalla sede regionale della concessionaria pubblica RAI-Radiotelevisione italiana.

L'anno 2016 aveva visto il varo del nuovo Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI) e relativo Disciplinare Tecnico, concordato nelle parti di carattere squisitamente operativo con la direzione della sede regionale per il Veneto.

Successivamente, con deliberazione n. 52 del 20 novembre 2019 il Comitato ha apportato alcune modifiche, finalizzate ad un miglior utilizzo degli spazi di programmazione messi a disposizione consentendo – nel caso residuasse tempo disponibile - l'inserimento di programmi a cura del Corecom Veneto ed inerenti alle attività di propria competenza.

Il rapporto instauratosi con la sede RAI ha consentito l'attivazione di un percorso agevole e sicuro per l'istruttoria volta alla messa in onda dei programmi realizzati dalle seguenti categorie di soggetti:

- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionale;
- gruppi di rilevante interesse sociale, in particolare quelli operanti nei settori educativo, assistenziale, ambientale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, turistico, ecc.;
- organizzazioni associative delle autonomie locali;
- enti ed associazioni politiche e culturali;
- associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e loro articolazioni regionali;
- gruppi etnici e linguistici;
- confessioni religiose e loro articolazioni regionali;
- sindacati nazionali e loro articolazioni regionali;
- movimenti politici;
- partiti e gruppi rappresentati in Parlamento (comunque nel rispetto del periodo di par condicio elettorale di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28).

Obiettivi

Nel corso del 2021, questo Comitato intende continuare la propria attività a favore di quello che nell'anno 1975 – anno di promulgazione della citata legge n. 103 del 1975 - era stato l'embrione del c.d. "pluralismo interno" alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e che è ancor oggi un concreto strumento di visibilità per molte associazioni.

In particolare, resta da portare a termine il complesso *iter* attualmente in corso con la Direzione della sede regionale per il Veneto della RAI (RAI VENETO) per consentire alle associazioni richiedenti, nonché al Corecom, l'utilizzo degli studi di registrazione di Palazzo Labia; inoltre, in collaborazione con il Coordinamento Nazionale dei Corecom, si cercherà di ottenere dalla Direzione Relazioni Istituzionali della concessionaria pubblica e dalla struttura RAI Parlamento (referenti nazionali per la programmazione dell'accesso) un supporto per il miglioramento della qualità generale di tali programmi.

CAPITOLO SECONDO

Consulenza in materia di comunicazione

Situazione attuale

La legge della Regione del Veneto n. 18 del 2001 "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (Corecom)*" definisce il Corecom quale organo di consulenza della Regione (art. 2), attribuendogli una pluralità di funzioni finalizzate proprio alla formulazione di proposte e pareri all'amministrazione regionale su tutti i provvedimenti in tema di comunicazione (art. 11, lett. a – e).

Obiettivi

Nel corso del 2021 il Corecom Veneto continuerà nel compito istituzionale di prestare la propria consulenza alle strutture amministrative di Consiglio e Giunta regionali che chiedano di essere affiancate nella predisposizione di atti in tema di comunicazione, nonché nel rilascio dei pareri per atti o provvedimenti che riguardino la materia della comunicazione.

Inoltre, questo Comitato intende continuare ad assicurare una collaborazione qualificata e celere all'Assemblea legislativa regionale esprimendo il proprio parere preventivo sui disegni di legge disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni.

Questo Comitato auspica che le strutture regionali vogliano sempre più avvalersi della consulenza che il Corecom Veneto è in grado di offrire affinché la comunicazione dell'ente Regione raggiunga la popolazione in modo sempre più incisivo ed efficiente.

CAPITOLO TERZO

a) Rimborsi relativi alla trasmissione di messaggi elettorali autogestiti a titolo gratuito (MAG)

Situazione attuale

La citata legge n. 28 del 2000 prevede all'art. 4, comma 5, che sia riconosciuto un rimborso economico alle emittenti radiofoniche e televisive locali che abbiano trasmesso i messaggi autogestiti a titolo gratuito (c.d. MAG) in occasione delle campagne elettorali e referendarie.

Il rimborso è erogato nei limiti delle risorse disponibili del Ministero dello Sviluppo Economico, che trasferisce le somme ai Corecom, i quali si occupano dell'istruttoria, della redazione della graduatoria e della liquidazione dei rimborsi.

Il suddetto limite delle risorse stanziato dal Ministero costringe questo Comitato, oramai da parecchi anni, a rideterminare il rimborso effettivamente spettante alle emittenti, in ragione di circa il 60 % per le emittenti radiofoniche e del 30 % per quelle televisive.

Un aspetto positivo riguarda l'anticipo della tempistica in cui il MISE sta provvedendo a stanziare ed erogare le somme che - tramite i Corecom - vengono poi accreditate alle emittenti, consentendo così al Comitato di erogare il rimborso entro il primo semestre dell'anno successivo alle campagne elettorali e referendarie di riferimento.

Obiettivi

Nel corso del 2021, il Corecom Veneto provvederà a curare con celerità le istruttorie volte al rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che abbiano trasmesso i MAG in occasione delle consultazioni dell'anno 2020.

b) Gestione dei procedimenti di iscrizione e aggiornamento degli operatori di comunicazione presenti nel Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)

Situazione attuale

A seguito della sottoscrizione della convenzione bilaterale del 26 marzo 2018, il Corecom Veneto ha acquisito la delega di Agcom anche con riferimento alla gestione dei procedimenti di iscrizione e aggiornamento degli operatori di comunicazione presenti nel Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC).

Il ROC rappresenta l'anagrafe delle imprese che operano nel settore della comunicazione ed ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anticoncentrazione, la tutela del pluralismo informativo e il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

L'iscrizione al ROC costituisce spesso un prerequisito per l'accesso a diversi benefici previsti da leggi nazionali ed è obbligatoria per i seguenti soggetti:

- gli operatori di rete;
- i fornitori di contenuti / fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici (SMAV);
- i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
- i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione;
- le imprese concessionarie di pubblicità;
- le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
- le agenzie di stampa a carattere nazionale;
- gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
- i soggetti esercenti l'editoria elettronica;
- le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica;
- gli operatori economici esercenti l'attività di call center;
- i soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione.

In tale ambito, l'attività delegata al Corecom Veneto concerne in particolare l'istruttoria relativa all'accertamento della sussistenza e la permanenza dei requisiti per l'iscrizione al ROC in capo alle imprese che svolgono attività di comunicazione. Il Registro è gestito attraverso un applicativo informatico presente nell'intranet di Agcom ed è affiancato, a livello locale, da un database costantemente aggiornato dall'unità operativa "Monitoraggio e vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva e R.O.C." che consente di rendicontare ed analizzare (anche con report grafici) le attività effettuate nel corso dell'anno, con immediata evidenza delle tipologie di provvedimento richiesto ed adottato, anche in relazione ai diversi settori della "comunicazione" interessati.

Obiettivi

Nel corso dell'anno 2021, parallelamente alla prevista attività di tenuta del Registro degli operatori della Comunicazione (consistente nell'istruttoria dei procedimenti di iscrizione e di cancellazione mediante la verifica dei requisiti richiesti e il rilascio delle certificazioni di iscrizione al Registro stesso) e nell'intento di offrire un utile strumento di analisi e di studio della realtà del territorio regionale, si prevede di implementare il database gestito dall'unità operativa "Monitoraggio e vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva e R.O.C." con una stratificazione temporale delle richieste pervenute che consenta di valutare il *trend* delle iscrizioni e delle cancellazioni delle singole tipologie di attività riconducibili al settore delle comunicazioni, suddividendolo anche per ciascun capoluogo di provincia veneto.

CAPITOLO QUARTO

a) Tutela e garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione all'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Autorità e dalle Istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di protocolli d'intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale

Situazione attuale

Il Comitato, sin dall'inizio del proprio mandato, ha inteso affrontare i rischi che possono derivare da uno scorretto e inconsapevole utilizzo dei nuovi social media, con particolare ma non esclusiva attenzione al mondo giovanile.

Con tale funzione, di recente conferimento a tutti i Corecom italiani mediante le nuove convenzioni stipulate a seguito del nuovo Accordo Quadro del 28 novembre 2017, l'Autorità ha ampliato così il ruolo a tutela dei minori che i Comitati regionali esercitavano prima nei confronti del solo mezzo radiotelevisivo.

E' a seguito della sottoscrizione della successiva nuova convenzione bilaterale, in data 26 marzo 2018, che l'Agcom ha delegato specificamente al Corecom del Veneto anche l'esercizio delle funzioni di *"tutela e garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione all'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Autorità e dalle Istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di protocolli d'intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale"*.

Con propria Deliberazione del 17 aprile 2019 il Comitato ha formalmente istituito lo "Sportello Help Web Reputation" al fine di assicurare a livello territoriale regionale la necessaria funzione di tutela della reputazione e della dignità digitale delle persone fisiche residenti nel Veneto.

Lo Sportello, attivato in via sperimentale, è dotato di specifico "Regolamento di organizzazione e di funzionamento" approvato dal Corecom e redatto anche attraverso il supporto della Dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni del Veneto.

In particolare, lo "Sportello Help Web Reputation" svolge la sua attività a titolo gratuito ed è stato istituito al fine di assicurare a livello territoriale regionale la necessaria funzione di tutela della reputazione e della dignità digitale delle persone fisiche residenti in Veneto, con esclusione della trattazione dei casi inerenti, direttamente o indirettamente, l'esercizio delle attività/professioni svolte, ovvero all'esercizio delle funzioni pubbliche svolte dal richiedente/segnalante.

Allo Sportello è preposta una funzionaria che procede alla valutazione preliminare delle richieste per le successive attività di tutela del richiedente, anche avvalendosi del supporto tecnico di una società esterna, a fini preventivi e di segnalazione per ottenere la rimozione dal web nei seguenti casi di violazione:

- articoli, commenti, immagini, video lesivi della reputazione, della dignità o dell'immagine della persona interessata con particolare riferimento all'età, al sesso, all'orientamento sessuale, alla disabilità, all'etnia, alla religione e alle condizioni personali e sociali della persona interessata;
- dati o informazioni personali diffusi nel web (ad esempio: nome, cognome, indirizzo, o episodi inerenti la vita privata), video, immagini, foto, scritti personali o corrispondenza senza un espresso consenso dell'interessato.

Obiettivi

Nel corso dell'anno 2021, proseguirà l'attività dello Sportello per la "tutela della reputazione digitale" (Sportello *Help Web Reputation*)», al quale l'utenza potrà rivolgersi al fine di ottenere supporto per la rimozione di contenuti presenti online e ritenuti lesivi della propria reputazione.

A tale attività verrà affiancata quella di formazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado del Veneto per insegnare agli studenti come tutelare la propria reputazione *on line* e contrastare il cyberbullismo, nel rispetto delle norme vigenti per la tutela della salute e della sicurezza dal possibile contagio da COVID-19 e in totale accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale del Ministero dell'Istruzione. E' in corso la stipulazione di un nuovo Protocollo d'Intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale e con il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università degli Studi di Padova, per la prosecuzione dei rapporti di collaborazione iniziati nel 2018.

b) Vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale

Situazione attuale

Con la convenzione bilaterale sottoscritta in data 26 marzo 2018, il Corecom Veneto ha assunto le deleghe anche in punto di "*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica*".

Ad oggi competono, pertanto, alla struttura del Corecom ulteriori rilevanti attività concernenti la vigilanza e la conseguente gestione dei procedimenti di contestazione relativi alle violazioni da parte delle emittenti locali delle disposizioni che regolano la diffusione radiotelevisiva (in particolare quelle previste in materia di obblighi di programmazione, di garanzie dell'utenza - inclusa la tutela dei minori -, di comunicazione commerciale audiovisiva e pluralismo sociale e politico).

All'uopo, è stata costituita in seno al Servizio per la Comunicazione del Consiglio Regionale – Ufficio Supporto Corecom Veneto, l'unità operativa "Monitoraggio e vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva e R.O.C." ed è stato altresì individuato il relativo funzionario responsabile. Inoltre, è in via di acquisizione un sistema informatico digitale in grado di registrare continuamente un campione pari al 30% dell'*emesso* nell'ambito territoriale della Regione. In attesa che detto sistema di registrazione sia pienamente operativo e consenta quindi di effettuare la prevista attività di monitoraggio di almeno sette giorni continuativi su 24 ore e su un campione di almeno il 30% dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali, il Corecom del Veneto ha comunque provveduto ad istruire e a formalizzare i provvedimenti di contestazione derivanti dalle segnalazioni pervenute dai cittadini o da specifiche indicazioni fornite dall'Autorità.

Obiettivi

Nel corso del 2021 il Corecom Veneto continuerà ad effettuare la vigilanza sul sistema radiotelevisivo locale a seguito delle eventuali segnalazioni dei cittadini e/o direttive di Agcom e potrà altresì realizzare la prevista sessione di monitoraggio continuativo non appena sarà messo in opera il sistema informatico digitale di registrazione che è in via di acquisizione.

Attesa l'esiguità del personale attualmente assegnato all'unità operativa "Monitoraggio e vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva e R.O.C." si renderà, altresì, necessario (così come del resto avviene anche in quasi tutti gli altri Corecom) affidare ad una ditta esterna, l'incarico di effettuare l'attività materiale di rilevazione sui dati delle registrazioni acquisite (che, solo in occasione della sessione continuativa annuale, consisteranno in più di 5.000 ore) così da consentire alla struttura amministrativa di concentrarsi sul complesso ed articolato procedimento di contestazione il quale, sovente, si evolve in complesse interlocuzioni con i fornitori di servizi di media audiovisivi locali.

c) Diritto di rettifica

Situazione attuale

Il diritto di rettifica consiste nella facoltà da parte dei soggetti di cui siano state diffuse immagini o ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri, affermazioni, dichiarazioni, contrari a verità di richiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica la diffusione di proprie dichiarazioni di replica, in condizioni paritarie rispetto alle notizie pubblicate.

Le competenze del Corecom in materia di rettifica riguardano esclusivamente il settore radiotelevisivo regionale e non possono essere presentate al Comitato istanze di rettifica riguardanti il settore della carta stampata, così come nemmeno nei confronti dell'editoria on line, le quali continuano ad essere disciplinate dall'art. 8 della legge n. 47 del 8 febbraio 1948.

Come specificato dall'articolo 32 *quinquies* del D. Lgs. 177/2005 il soggetto che ritenga lesi i propri interessi morali o materiali dovrà preliminarmente inoltrare la propria richiesta al concessionario radiotelevisivo pubblico (RAI - sede regionale) o all'emittente privata. Soltanto qualora tale rettifica non venga accolta, l'interessato potrà inoltrare la relativa istanza al Corecom competente. In tal caso, il Comitato procede alla verifica della fondatezza della pretesa e ordina all'emittente di rettificare quanto trasmesso. Nell'ipotesi in cui l'emittente non si conformi all'ordine adottato, il Comitato trasmette la relativa documentazione all'Agcom per l'eventuale irrogazione di sanzioni.

Obiettivi

Il Comitato continuerà ad assicurare tale forma di tutela, che in questi ultimi anni è però stata richiesta raramente dall'utenza.

d) Conciliazione delle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale

Situazione attuale

Per tutte le controversie in materia di comunicazioni elettroniche, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Agcom, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi, il cittadino-utente può esperire il tentativo di conciliazione presso il Corecom competente territorialmente.

A partire dal 23 luglio 2018, in attuazione di quanto stabilito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con Delibera n. 296/18/CONS del 27 giugno 2018 (di modifica della precedente Delibera Agcom n. 203/18/CONS del 24 aprile 2018) le istanze di conciliazione vengono presentate esclusivamente tramite la nuova piattaforma telematica di gestione delle procedure per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, denominata «ConciliaWeb». Tale piattaforma telematica è stata predisposta da Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) su richiesta di tutti i Corecom, al fine di semplificare ed uniformare le suddette procedure di risoluzione delle controversie.

Grazie a tale piattaforma telematica non sarà più necessaria la presenza fisica degli utenti nelle sedi di conciliazione; pertanto, gli utenti che intendano presentare le istanze intese ad ottenere la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche provvedono direttamente alla compilazione degli appositi web form UG, GU5 e GU14, contenuti nella suddetta piattaforma telematica.

Con la citata Delibera Agcom n. 296/18/CONS è entrato in vigore anche il nuovo regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche.

Sempre tramite la piattaforma telematica, l'utente - contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione, ovvero nel corso della relativa procedura - può chiedere al Corecom l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'operatore sino al termine della procedura conciliativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

In questo caso, il Corecom assegna all'operatore un termine non superiore a cinque giorni per la produzione di eventuali memorie e documentazione; entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, con atto motivato, il Corecom adotta un provvedimento temporaneo, ovvero rigetta la richiesta, inviando copia della decisione alle parti. Gli operatori interessati devono eseguire i provvedimenti adottati entro il termine in essi indicato. In caso di inottemperanza ai predetti obblighi, il Corecom informa tempestivamente la Direzione tutela dei consumatori dell'Autorità, comunicando gli esiti delle verifiche svolte (art. 5 del Regolamento approvato con delibera AGCOM n. 203/18/CONS e s.m.i.).

Si riporta di seguito quanto – nel corso di quasi un decennio – gli utenti con residenza o sede legale nel Veneto si sono visti restituire negli anni a titolo di indennizzo-rimborso oppure di storno:

VALORI DELLE CONCILIAZIONI CONCLUSE CON ACCORDO O PARZIALE ACCORDO (dal 01/01/2011 al 23/07/2018 - entrata in vigore del Conciliaweb)						
Anno	Istanze pervenute	Istanze inammissibili	Udienze svolte	Indennizzi – rimborsi erogati	Storni effettuati	Totale importi a favore dell'utente
2011	2.077	5	2.790	€ 171.000,00	€ 275.000,00	€ 446.000,00
2012	2.500	10	2.182	€ 1.212.600,00	€ 236.550,00	€ 2.449.150,00 ²
2013	2.495	10	1.703	€ 308.079,00	€ 432.461,00	€ 740.540,00
2014	2.931	5	2.379	€ 352.612,00	€ 721.380,00	€ 1.073.992,00
2015	3.465	3	2.580	€ 378.187,00	€ 846.226,00	€ 1.224.413,00
2016	4.036	7	3.368	€ 468.088,00	€ 1.200.801,00	€ 1.668.889,00
2017	4.719	-	4.219	€ 545.187,78	€ 982.189,90	€ 1.527.377,68
2018	6.968	148	4.801	€ 749.135,57	352.923,33	€ 1.102.058,90

Fonte: Corecom Veneto

²Nel corso del 2012 gli operatori hanno applicato, in via analogica anche alla fase di conciliazione davanti al Corecom Veneto (la c.d. prima fase), gli indennizzi previsti dalla Delibera Agcom n. 73/11/CONS (che prevede indennizzi maggiori rispetto a quelli previsti dalle Condizioni Generali di Contratto e dalle Carte dei Servizi che regolano il rapporto tra utente e compagnia telefonica) nel solo caso delle definizioni.

Negli anni successivi, gli operatori hanno nuovamente riconosciuto agli utenti quanto effettivamente previsto in fase conciliativa dalle rispettive Carte dei Servizi.

Indennizzi e rimborsi corrisposti: gli indennizzi sono quelli previsti dalle Condizioni Generali di Contratto e dalle Carte dei Servizi, mentre i rimborsi riguardano tutti i servizi non richiesti dall'utente ma che l'operatore ha comunque fatturato ed il cliente ha pagato. Nel caso dei rimborsi e degli indennizzi le somme sono state erogate tramite bonifico bancario, o tramite assegno o con accredito in fattura (il più delle volte la scelta è lasciata all'utente, tranne nei casi in cui specifiche esigenze tecniche dell'operatore impongono una determinata ed inderogabile modalità di pagamento).

Storni: trattasi di cifre che l'utente non ha pagato, contestandone la legittimità, e che l'operatore ha provveduto ad azzerare contabilmente, provvedendo a ritirare, a propria cura e spese, quando attivata, la procedura di recupero del credito affidata a società specializzate.

Tempi medi risposta: dalla presentazione del formulario UG all'udienza di conciliazione trascorrono, in media, circa 100-120 giorni per alcuni operatori mentre per altri 30-60 giorni.

Si fa presente inoltre che le istanze di conciliazione hanno avuto, rispetto all'anno precedente, un aumento del 22% e il numero dei conciliatori diminuisce (2 persone non svolgono più la loro prestazione all'interno dell'Ufficio Conciliazioni).

Obiettivi


In considerazione dell'esperienza acquisita nell'attività di conciliazione, il Comitato ha affidato al Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Verona un'attività di ricerca finalizzata ad indagare la fattibilità tecnico-giuridica dell'ampliamento dell'attività di conciliazione/definizione svolta dal Corecom Veneto anche agli altri servizi pubblici diversi dalle telecomunicazioni, analizzando la possibilità di stipulare apposite intese con le Autorità amministrative indipendenti al fine di garantire il tentativo di conciliazione nelle controversie tra utenti e operatori".

Dati anno 2019

Istanze pervenute e suddivisione per operatore

Per quanto riguarda le conciliazioni (in udienza e semplificate), si evidenzia che nel 2019 sono pervenute n. **8.523** istanze, di cui **4.490** nei confronti di Tim, **1.412** nei confronti di Vodafone, **1.785** nei confronti di Wind Tre, **640** nei confronti di Fastweb, **196** nei confronti di altri operatori minori.

Si evidenzia, pertanto, che il 90% di tutte le istanze di conciliazione pervenute riguardano i tre principali *players* del mercato: **TIM** (53%), **Vodafone** (16%) e **Wind Tre** (21%).




Istanze archiviate

Sono state **594** le istanze archiviate per inammissibilità, in quanto sprovviste dei requisiti formali e sostanziali previsti dal Regolamento (Delibera Agcom n. 353/19/CONS.), e le istanze che le parti, nel corso del procedimento, hanno sottoscritto un accordo transattivo.

Procedimenti conclusi:

Si sono conclusi con un verbale di accordo n. **2815** procedimenti e con un verbale di mancato accordo n. **703** procedimenti.




Dati anno 2020 (01.01.2020 – 31.05.2020)

Istanze pervenute e suddivisione per operatore

Per quanto riguarda le definizioni, si evidenzia che nel periodo compreso tra il 1^o gennaio 2020 ed il 31 maggio 2020 sono pervenute n. **3.412** istanze di conciliazioni (semplificate ed in udienza), di cui **1.619** nei confronti di Tim, **726** nei confronti di Wind3, **702** nei confronti di Vodafone, **279** nei confronti di Fastweb, **86** nei confronti di altri operatori minori.

Si evidenzia, pertanto, che l'89% di tutte le istanze di definizione pervenute riguardano i tre principali *players* del mercato: **TIM** (47%), **Wind3** (21%) e **Vodafone** (21%).




Istanze archiviate

Sono state **200** le istanze archiviate per inammissibilità, in quanto sprovviste dei requisiti formali e sostanziali previsti dal Regolamento (Delibera Agcom n. 353/19/CONS.), o perché, nel corso del procedimento, le parti hanno sottoscritto un accordo transattivo.

Procedimenti conclusi

Nel periodo considerato (01.01.20 – 31.05.20) si sono conclusi con un verbale di accordo n. **1.593** procedimenti e con un verbale di mancato accordo n. **297** procedimenti.



e) Definizione delle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale

Situazione attuale

Successivamente al 23 luglio 2018, data di avvio del sistema "ConciliaWeb", è iniziata l'assegnazione delle istanze di definizione, per le quali è previsto il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data di deposito dell'istanza per l'adozione del provvedimento finale.


La recente acquisizione della funzione di definizione delle controversie vede impegnato direttamente anche questo Comitato, al quale è demandata la definizione delle controversie di valore eccedente i 500,00 euro, unitamente a tutte le decisioni di rigetto delle istanze presentate.

Dati anno 2019

Istanze pervenute e suddivisione per operatore


Per quanto riguarda le definizioni, si evidenzia che nel 2019 sono pervenute n. **882** istanze, di cui **417** nei confronti di Tim, **183** nei confronti di Vodafone, **179** nei confronti di Wind Tre, **46** nei confronti di Fastweb, **16** nei confronti di Sky, **8** nei confronti di Tiscali, **7** nei confronti di Ultracom, **5** nei confronti di Eolo e **21** nei confronti di altri operatori minori.

Si evidenzia, pertanto, che l'87% di tutte le istanze di definizione pervenute riguardano i tre principali *players* del mercato: **TIM** (47%), **Vodafone** (20%) e **Wind Tre** (20%).




Istanze archiviate

Sono state **22** le istanze archiviate per inammissibilità in quanto sprovviste dei requisiti formali e sostanziali previsti dal Regolamento (Delibera Agcom n. 353/19/CONS.), mentre le istanze archiviate perché, nel corso del procedimento, le parti hanno sottoscritto un accordo transattivo sono state **139**.



Provvedimenti

Nel corso del 2019 sono state adottate **49** Delibere di definizione (di cui n. 18 relative ad istanze presentate nel 2018) e **20** Decreti direttoriali.



Per quanto riguarda, nello specifico, il contenuto dei provvedimenti di definizione, si precisa quanto segue: n. **25** delibere hanno accolto le istanze del ricorrente, mentre **24** hanno rigettato le richieste del ricorrente.



Dati anno 2020 (01.01.2020 – 31.05.2020)

Istanze pervenute e suddivisione per operatore

Per quanto riguarda le definizioni, si evidenzia che nel periodo compreso tra il 1^o gennaio 2020 ed il 31 maggio 2020 sono pervenute n. **445** istanze, di cui **216** nei confronti di Tim, **100** nei confronti di Wind3, **88** nei confronti di Vodafone, **23** nei confronti di Fastweb, **4** nei confronti di Sky e **14** nei confronti di altri operatori minori.

Si evidenzia, pertanto, che l'89% di tutte le istanze di definizione pervenute riguardano i tre principali *players* del mercato: **TIM** (48%), **Wind3** (22%) e **Vodafone** (19%).

Istanze archiviate

Sono state **5** le istanze archiviate per inammissibilità in quanto sprovviste dei requisiti formali e sostanziali previsti dal Regolamento (Delibera Agcom n. 353/19/CONS.), mentre le istanze archiviate perché, nel corso del procedimento, le parti hanno sottoscritto un accordo transattivo sono state **53**

Procedimenti conclusi con un verbale di accordo:

Nel periodo considerato (01.01.20 – 31.05.20) si sono conclusi con un verbale di accordo (al termine dell'udienza di discussione) n. **169** procedimenti di cui 42 relativi ad istanze del 2019.

Provvedimenti

Nel corso dei primi 5 mesi del 2020 sono state adottate n. **52** Delibere di definizione (di cui n. 47 relative ad istanze presentate nel 2019) e n. **42** Decreti direttoriali

Per quanto riguarda, nello specifico, il contenuto dei provvedimenti di definizione, si precisa quanto segue: n. **22** delibere hanno accolto le istanze del ricorrente, mentre n. **30** hanno rigettato le richieste del ricorrente

Obiettivi

Il Comitato farà fronte ai nuovi e sempre più impegnativi adempimenti richiesti, dando atto che, nonostante le iniziative di tutto il Consiglio regionale (culminate nell'ordine del giorno sul "*Conferimento al Corecom del Veneto delle risorse necessarie allo svolgimento delle nuove funzioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*", presentato dalla Prima Commissione consiliare e approvato dall'Aula il 26 febbraio 2019), l'Ufficio di Presidenza ha assegnato solamente una parte del personale necessario per l'esercizio delle deleghe conferite dall'AGCOM.

f) Vigilanza sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale

Situazione attuale

Secondo l'Accordo Quadro del 25 giugno 2003 tra l'AGCOM e il Corecom Veneto "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", al Comitato compete anche la "vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale".

Obiettivi

Al momento vengono effettuate verifiche in date individuate a campione dagli uffici, di norma semestralmente.

Finora non sono pervenute segnalazioni e le verifiche d'ufficio sono state negative.

CAPITOLO QUINTO

a) Comunicazione istituzionale (Legge 7 giugno 2000)

Il Comitato, compatibilmente con i vincoli di bilancio e i limiti introdotti nell'ordinamento dalle leggi nazionali e regionali, valuterà il proseguimento dell'attività di comunicazione istituzionale con riferimento alla pluralità di servizi offerti dal Corecom ed al servizio di tutela della reputazione digitale (Sportello "Help Web reputation"), come peraltro già effettuato nei mesi di agosto e settembre dell'anno 2019.

b) Formazione

Oltre al perseguimento di una idonea formazione del personale che sarà adibito all'attività di vigilanza, mediante monitoraggio, sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, il Comitato continuerà ad offrire a tutto il personale occasioni di aggiornamento e di approfondimento della normativa e delle buone pratiche utili ad una efficiente attività amministrativa.

In proposito continuerà ad avvalersi dei corsi organizzati dall'AGCOM, eventualmente integrati da attività formative acquisite da altri soggetti operanti nelle materie di interesse del Corecom.

c) Informazione

Si prevedono:

- la prosecuzione nelle attività dell'«Osservatorio Regionale Permanente sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo» costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del quale sono componenti effettivi il Presidente del Comitato e la funzionaria adibita allo "Sportello Help Web Reputation".

L'Osservatorio svolge attività di prevenzione e gestione dell'informazione in Rete a tutela dei minori, avvalendosi anche dello strumento del "Protocollo d'intesa per la promozione di un utilizzo positivo, consapevole e responsabile di internet da parte dei giovani e per la tutela della loro reputazione sul web", avente validità annuale con opzione di prosecuzione per un ulteriore anno, in corso di stipulazione con l'Ufficio Scolastico Regionale del Ministero dell'Istruzione e con il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università degli Studi di Padova.

- la divulgazione delle attività in materia di tutela della reputazione digitale (*web reputation*) e di contrasto al cyberbullismo, mediante eventi informativi/formativi destinati a studenti, genitori e docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado del Veneto, in linea con gli eventi di formazione/informazione in materia di tutela della reputazione digitale e sullo Sportello Help Web Reputation già efficacemente realizzati fin dall'attivazione dello Sportello.

In tali incontri, avvalendosi anche della specifica competenza in materia di tutela della reputazione digitale del personale della società affidataria del servizio di supporto tecnico allo Sportello, verranno svolte attività informative e formative sulla attualissima e delicata tematica del cyberbullismo ed in genere sui rischi nei quali possono incorrere i giovani nel web, nonché sulle tutele specificamente attivabili in linea con la normativa vigente.

- Si prevede altresì un'attività di pubblicità delle attività dello Sportello Help Web Reputation su quotidiani e/o periodici locali, nonché a mezzo delle televisioni locali operanti in ambito regionale.

Previsione finanziaria

ALLEGATO 1

PREVISIONE FINANZIARIA	
Anno 2021	
Spese di funzionamento	
Stanziamiento	€ 160.000,00
Indennità e rimborsi del Presidente e dei quattro componenti il Comitato	€ 160.000,00
Spese per esercizio funzioni proprie	
Stanziamiento	€ 120.500,00
Servizio di monitoraggio elettorale	€ 50.000,00
Svolgimento dell'attività di gestione delle funzioni proprie del Corecom, previste dal Programma di Attività del Corecom per l'anno 2020	€ 70.500,00
Spese per esercizio funzioni delegate	
Stanziamiento	€ 183.530,62
Svolgimento dell'attività di gestione delle funzioni delegate dell'AGCOM al Corecom, previste dal Programma di Attività del Corecom per l'anno 2020 nei limiti dello stanziamento assegnato dall'AGCOM	€ 183.530,62
ENTRATE	
Trasferimento dall'Agcom per l'esercizio di funzioni delegate – anno 2020	€ 183.530,62

Personale

ALLEGATO 2

A supporto delle attività amministrative svolte dal Comitato, il Consiglio regionale assegna il personale appartenente all'Ufficio Supporto Corecom", inquadrato nel Servizio per la Comunicazione.

Personale dell'Ufficio Supporto Corecom (situazione al settembre 2020)		
Dirigente Capo del Servizio per la Comunicazione		Claudio Giulio RIZZATO
Categoria professionale	Tipologia contrattuale	Nominativo
Dirigente	IN COMANDO	Carla COMBI
Funzionario (A.P) "Definizioni Corecom"	T. IND.	Alessandro BIDOLI
Funzionario (P.O. B) "Contratti, appalti, convenzioni. Contabilità. Sportello web reputation e tutela della reputazione digitale"	T. IND.	Simonetta VASCELLARI
Funzionario (P.O. A) "Monitoraggio e vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva e R.O.C."	T. IND.	Alfonso VOLPE
Funzionario (P.O. C) "Supporto attività Corecom, <i>par condicio</i> , vigilanza sistema televisivo e programmi dell'accesso"	IN COMANDO	Giorgio MARSIGLIO
Funzionario (P.O. B) "Conciliazioni e provvedimenti temporanei"	IN COMANDO	Barbara BALLARIN
Assistente Amministrativo (C4)	T. IND.	Andrea ZULIAN
Assistente Amministrativo (C4)	IN COMANDO	Mariarosa Ballarin
Assistente Amministrativo (C3)	T. IND.	Elisabetta CESTER
Collaboratore (B6)	T. IND.	Alessia RIODA
Collaboratore (B1)	T. IND.	Elena MONDI
	Tot. unità in attività	11

Va ricordato che, per effetto della convenzione sottoscritta con la Giunta regionale (Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 10 del 5 febbraio 2020; Deliberazione della Giunta regionale n. 648 del 26 maggio 2016), per lo svolgimento in forma decentrata del servizio di conciliazione, il Corecom Veneto si avvale anche degli Uffici Relazioni con il Pubblico di Belluno, Padova, Verona, Vicenza, Rovigo e Treviso.

Nel corso dell'anno 2021, considerata la crescente complessità delle attività da svolgere, il Comitato continuerà a perseguire l'obiettivo di completare la dotazione organica per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della convenzione bilaterale stipulata lo scorso 26 marzo 2018, come previsto nel Piano Triennale di fabbisogno del personale del Consiglio regionale.



PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2021 E PREVISIONE FINANZIARIA

Stampato presso il Centro Stampa del Consiglio Regionale del Veneto



CORECOM
Comitato Regionale per le Comunicazioni
VENETO

Via Poerio, n. 34

30171 Mestre-Venezia

tel. 041.2701650

mail: corecom@consiglioveneto.it

PEC: corecom@consiglioveneto.legalmail.it

sito internet: <http://corecom.consiglioveneto.it/corecom/>